

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

Il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2020 in modalità telematica attraverso la piattaforma GoToMeeting si sono incontrati:

Axitea S.p.a., rappresentata dal suo procuratore speciale, Giuseppe Ragusa

e

Filcams CGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale, Sandro Pagaria

Fisascat CISL, rappresentata dal Segretario Nazionale, Aurora Blanca

UILTuCS UIL, rappresentata dal Segretario Nazionale, Stefano Franzoni


per l'esame della comunicazione formulata ex art. 22 decreto legge 19 del 17 marzo 2020 e successivo Decreto Interministeriale del 24.03.2020, nonché per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna dall'art. 17 del DL n. 9 del 2 marzo 2020 dall'azienda Axitea S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gallarate, 156, che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e il CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 1241 dipendenti occupati sul territorio nazionale alla data del 23/03/2020, con unità produttive dislocate su almeno 5 regioni secondo quanto *infra* precisato.

Alla società spetta l'accesso all'ammortizzatore sociale della CIGD in quanto la stessa, per i due contratti collettivi nazionali citati, non è beneficiaria di trattamenti di Cigo né di trattamenti di Fis assegno ordinario, né rientra nei Fondi di Solidarietà speciali di cui agli artt. 26 e 27 e ss. decreto legislativo 148 del 2015 (cfr. in tal senso, tra gli altri, messaggio Inps n. 1287 del 20 marzo 2020 e circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020).

Trovano applicazione l'art. 22 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e, limitatamente alle Filiali dislocate in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto l'art. 17 del DL 2 marzo 2020 n. 9

Premesso che

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda in data 1.4.2020, da intendersi qui integralmente richiamata, con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19", nonché per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna di cui all'art. 17 del DL n. 9 del 2 marzo 2020.
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato una contrazione nei servizi, con particolare riferimento ai servizi di piantonamento a luoghi di interesse pubblico (Chiese, Musei, etc.) oggi coinvolti direttamente nelle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nonché in alcuni settori della vigilanza tradizionale e nelle attività impiegate.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative, peraltro in continua evoluzione,



rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo a decorrere dal 23.3.2020 di nove settimane per i lavoratori impiegati nelle Regioni Piemonte, Liguria, Toscana, Trentino Alto Adige, Lazio, Umbria, Abruzzo, e di 13 settimane per i lavoratori impiegati in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, nonché per le Regioni Lombardia e Veneto di cui all'art. 17 del DL n. 9 del 2 marzo 2020;
- b) La causa per la quale si richiede il Fondo di Integrazione Salariale è la seguente: "emergenza COVID-19 Nazionale";
- c) La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dall'art. 22, comma 4, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, dal decreto interministeriale del 24.3.2020 nonché dalla circolare del Ministero del Lavoro del 8.4.2020, per l'erogazione delle prestazioni.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con decorrenza dal 23.3.2020 per una durata massima di 9 settimane, anche frazionabili su più periodi differenti da fruire entro il mese di agosto 2020, per i lavoratori operanti in Piemonte, Liguria, Toscana, Trentino Alto Adige, Lazio, Umbria, Abruzzo con pagamento diretto da parte dell'Inps. Per i lavoratori operanti in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, per le quali al trattamento che precede si cumulano le 4 settimane di cui all'art. 17 DL n. 9 del 2 marzo 2020, il ricorso alla CIGD avrà una durata massima pari a 13 settimane anche frazionabili su più periodi differenti da fruire entro il mese di agosto 2020, sempre con pagamento diretto da parte dell'Inps.
- e) La sospensione o riduzione degli orari di lavoro potrà variare per singoli reparti/uffici/articolazioni a seconda del variare delle esigenze di lavoro residue, riguarderà una forza lavoro complessiva di 1124 lavoratori e verrà gestito con cadenze a giornata intera o multipli di esse secondo il criterio della equa distribuzione e rotazione verticale su mansioni fungibili compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, e potrà giungere ad una riduzione massima di 180.800 ore settimanali per il personale in forza indicato nell'allegato 1.
- f) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga; eventuali richiami dalla cassa, compatibilmente al tipo di attività svolta, saranno disposti con un preavviso di 48 ore.
- g) Ai lavoratori interessati alla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa verrà data



facoltà, laddove possibile, di attivare sistemi di anticipo del trattamento da parte del sistema bancario secondo la convenzione ABI, al fine di assicurare comunque continuità di reddito. In ogni caso, la Società anticiperà, quale condizione di miglior favore ex art. 2120, u.c., c.c., ai lavoratori che ne facciano richiesta, il TFR, per la quota nella disponibilità dell'azienda o accantonata al fondo di Tesoreria INPS e nei limiti di un importo tale da consentire agli stessi il raggiungimento dell'80% della retribuzione mensile tabellare per il periodo di ricorso all'integrazione salariale e sino a quando l'INPS non provvederà al relativo pagamento; per i lavoratori senza disponibilità di TFR, la Società erogherà, a richiesta, anticipazioni della tredicesima e/o quattordicesima per i ratei già maturati.

- h) Fermo il sistema di rotazione come sopra delineato al paragrafo e), si conviene che, per coloro che avessero residui ferie dell'anno 2019, le giornate di assenza dal lavoro conseguenti alla riduzione dell'attività lavorativa verranno distribuite nella misura massima del 70% quale sospensione in cassa integrazione in deroga e per la restante parte a ferie residue al 31.12.2019 sino ad esaurimento delle stesse. A prescindere da ciò, ove le esigenze di riduzione del lavoro eccedano le 14 giornate mese, esse consteranno sino ad un massimo di 13 giorni di sospensione in cassa integrazione e per i giorni residui, ferie e permessi sino ad esaurimento dei residui al 31.12.2019.
- i) Si conviene di monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
- j) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- k) L'Azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

